

Sentenza del 20 dicembre 2019

– Presidente: Dott.ssa Alessia Busato – Giudice relatore: Dott.ssa Angelica Castellani

Sotto

il profilo oggettivo, integra gli elementi costitutivi del reato di bancarotta

fraudolenta per distrazione ex art. 216 l.fall. il prelievo da parte

dell'amministratore di somme dalle casse sociali privo di adeguata

giustificazione e/o per finalità estranee allo scopo sociale. Tale

comportamento si pone in contrasto con gli interessi della società fallita e

dell'intera massa dei creditori, consistendo nell'appropriazione di parte delle

risorse sociali, distolte dalla loro naturale destinazione a garanzia dei

creditori (conf. Cass. pen. n. 30105/2018; Cass. n. 49509/2017; Cass. n.

50836/2016).

Ai

fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione ex

art. 216 l.fall. si deve escludere la necessità di un nesso causale tra i fatti

di distrazione e il successivo fallimento, ritenendosi sufficiente che l'agente

abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone

le risorse ad
impieghi estranei alla sua attività. Pertanto, una volta
intervenuta la
dichiarazione di fallimento, i fatti di distrazione assumono
rilievo anche se
siano stati commessi quando ancora l'impresa non versava in
condizioni di
insolvenza.

Ai
fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta per
distrazione ex
art 216 l.fall. né la previsione dell'insolvenza come effetto
necessario,
possibile o probabile, dell'atto dispositivo, né la percezione
della sua
preesistenza nel momento del compimento dell'atto sono
condizioni essenziali ai
fini dell'antigiuridicità penale della condotta.

La
natura di reato di pericolo del delitto di bancarotta
fraudolenta per
distrazione ex art 216 l.fall. rende irrilevante che al
momento della
consumazione l'agente non avesse consapevolezza dello stato
d'insolvenza
dell'impresa per non essersi lo stesso ancora manifestato.
L'offesa penalmente
rilevante è conseguente anche alla mera esposizione
dell'interesse protetto
alla probabilità di lesione, onde la penale responsabilità
sussiste non
soltanto in presenza di un danno attuale ai creditori, ma
anche nella
situazione di messa in pericolo dei loro interessi (Cass. pen.
n. 44933/2011).

L'elemento

psicologico richiesto ai fini della sussistenza del delitto di bancarotta

fraudolenta per distrazione ex art 216 l.fall. è il dolo generico

rappresentato dalla consapevolezza di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.

Pertanto, la rappresentazione e la volontà dell'agente devono inerire la *deminutio*

patrimonii, dovendo l'imprenditore considerarsi sempre tenuto ad evitare

l'assunzione di condotte tali da esporre a possibile pregiudizio i propri

creditori, nel senso di astenersi da comportamenti che comportino una

diminuzione patrimoniale senza trovare giustificazione nella fisiologica

gestione dell'impresa (conf. Cass. n. 9710/2019).

La

qualifica soggettiva di mero socio non esclude la configurabilità della

bancarotta per distrazione ex art. 216 l.fall. in concorso con l'amministratore, laddove emerga la prova che la condotta depauperativa (

nel caso di specie, appropriazione di somme di denaro dal conto corrente della

società e impiego delle stesse per finalità estranee allo scopo sociale)

sia stata realizzata con la consapevolezza e l'avallo dell'amministratore

predetto.

In

tal caso il dolo del concorrente "*extraneus*" è configurabile

ogniquale volta egli apporta un contributo causale volontario al depauperamento del patrimonio sociale, non essendo richiesta la consapevolezza dello stato di dissesto della società (Cass. pen. n. 54291/2017; Cass. pen. n. 38731/2017; Cass. pen. n. 12414/2016).

Il più lungo termine di prescrizione previsto per l'illecito penale trova applicazione ex art 2947, 3° co., c.c. anche alla responsabilità di natura contrattuale ex art. 2476, 1° co., c.c., oltre a quella di natura extracontrattuale (conf. Cass. n. 16314/2017).

Principi

espressi nell'ambito di una azione ex art. 146 l.fall. promossa dal curatore nei confronti dei soci e degli amministratori della società fallita al fine di ottenere, previo accertamento incidenter tantum della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione ex art. 216 l.fall., la condanna al risarcimento danni cagionati alla società medesima e ai creditori sociali.

[Sent. 20.12.2019Download](#)

(Massime

a cura di Giorgio Peli)